

Avv. Guido Martinelli

Bologna, lì 01.01.2018

Circolare 1° / 2018

Legge 27/12/2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e circolare Ministero del lavoro 29/12/2017

Il nuovo anno si inaugura con l'entrata in vigore della legge in oggetto che ai suoi commi 352 – 374 del suo unico articolo 1 contiene numerose novità in materia di sport, sia professionistico che dilettantistico, il c.d. “pacchetto Lotti” per lo sport. Divideremo l'analisi di questo provvedimento in tre parti: l'introduzione della nuova società sportiva lucrativa, le modifiche alla disciplina dei compensi sportivi e “gli altri” provvedimenti sullo sport. Infine l'ultimo paragrafo sarà dedicato alla prima circolare amministrativa emanata contenente alcune indicazioni operative sul nuovo codice del terzo settore.

LA NUOVA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

Iscrizione al registro Coni

La disposizione in esame ha introdotto nel nostro ordinamento sportivo la società sportiva “lucrativa”: *“le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile”*.

Pertanto, alle categorie indicate al comma 17 dell'art. 90 della l. 289/02, associazioni riconosciute e non, società di capitali e cooperative, caratterizzate e accomunate dal divieto di scopo di lucro, anche indiretto, ora si debbano aggiungere tutti i tipi societari previsti dal quinto libro del codice civile, ivi comprese le società di persona per i quali non sussisterà il limite del divieto di scopo di lucro e/o della distribuzione di utili ai soci. Ovviamente godendo di un regime agevolativo molto diverso da quello previsto fino ad oggi per le non lucrative.

Affinchè la novità possa essere, però, definitivamente operativa, sarà necessario procedere all'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva che, nella quasi generalità dei casi, fanno riferimento ai fini della affiliazione solo alla fattispecie di sportive non lucrative.

Si porrà, poi, il problema se la nuova figura debba o comunque possa essere iscritta al registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

A parere dello scrivente la risposta è affermativa, anche sulla base della disciplina vigente. Infatti si ritiene che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del d. l. 28.05.2004 n.136 (convertito nella legge 27.07.2004 n. 186) e dall'art. 29 comma 4 bis dello statuto del Coni, anche le “sportive lucrative” dovranno e potranno essere riconosciute ai fini sportivi dal Coni (*“... il Coni è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche”*) mediante l'iscrizione nell'apposito Registro. Infatti il primo comma del citato

art. 29 prevede che le società e associazioni sportive non abbiano scopo di lucro “... *fatti salvi i casi previsti dall’ordinamento* ...”.

Registro che, sulla base di quanto disposto dall’art. 5 co. 2 lett. c) del d. lgs. N. 242/99 e dall’art. 1 del “Regolamento di funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” (approvato con delibera CN Coni n. 1574 del 18.07.2017) “*è istituito dal Coni per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche*”.

I contenuti dello statuto delle lucrative

Viene previsto che, “*a pena di nullità*”(conseguenza non prevista, invece, dal comma 18 dell’art. 90 L. 289/02 laddove indica i contenuti minimi degli statuti dei sodalizi sportivi non lucrative) lo statuto contenga nella denominazione sociale la dicitura società sportiva dilettantistica lucrative; l’oggetto sociale preveda lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altri sodalizi affiliati alla medesima federazione (norma sostanzialmente analoga a quella prevista dal comma 18 bis dell’art. 90 della l. 289/02 per le non lucrative); “*l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo la presenza di un direttore tecnico che sia in possesso del diploma Isef*”.

Come già evidenziato nei primi commenti tale ultimo obbligo impone alcuni chiarimenti. Non si comprende, infatti, quali siano le funzioni e compiti di questa figura e se sia richiesta o meno la sua presenza costante all’interno dell’impianto. Infine quali siano i limiti (ad esempio, per come è formulata la norma potrebbe anche essere richiesta la sua presenza in occasione di incontri con ingresso a pagamento per gli spettatori).

La società lucrative è ente commerciale a tutti gli effetti sottoposto al regime del reddito di impresa. Non potranno, pertanto, trovare applicazione le agevolazioni di cui all’art. 148 tuir o quelle previste dalla legge 398/91.

Il comma 355 della legge di bilancio prevede per le lucrative “*l’imposta sul reddito delle società ridotta alla metà*”, con l’ovvia avvertenza della compatibilità con le previsioni comunitarie sugli aiuti de minimis.

Tale previsione di fatto limiterà l’accesso alle lucrative solo ai soggetti Ires. Pertanto si ritiene che non vi siano spazi per società sportive lucrative costituite in forma di società di persona in quanto non potrebbero godere di alcuna agevolazione ai fini delle imposte sui redditi .

Il comma 357 della legge di bilancio prevede, invece, per le lucrative, la possibilità di assoggettare ad IVA al 10% i “*i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società*”.

L’agevolazione è scattata con l’entrata in vigore della disposizione in esame (è venuto meno un emendamento che ne differiva l’applicazione al primo gennaio 2019) ed è applicabile unicamente per i ricavi derivanti dalle attività sportivo dilettantistiche.

Si ritiene che per l’individuazione di tali ricavi sia necessario far riferimento ai proventi connessi a quelle che sono le attività istituzionali dell’ente così come individuate per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Ogni altro ricavo dovrà essere assoggettato ad aliquota ordinaria.

Resta da intendersi quale significato dare all’inciso: “ in impianti gestiti da tale società”. Pensare che si sia, ad esempio, voluto fare dei distinguo, ai fini dell’applicazione dell’imposta, tra attività svolta

all'interno di un impianto o all'aperto (ad esempio tra un corso di ginnastica svolto in palestra e un corso di vela svolto all'aperto) credo si vada contro la logica e la ratio della disposizione. Analogamente, ove si volesse discutere sul concetto di "impianto gestito" differenziando tra le sportive che materialmente in convenzione con l'ente proprietario ne curano la gestione rispetto a quelli che si limitano ad affittare spazi all'interno di impianti gestiti da terzi.

Si ritiene, pertanto, che tutte le prestazioni di servizi sportivi dietro pagamento di corrispettivo, indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato e dalle modalità di erogazione del servizio, (in sintesi tutte quelle che, per le non lucrative, rientrerebbero nel campo di applicazione del comma tre dell'art. 148 del Tuir) siano da assoggettare all'aliquota ridotta da parte delle società lucrative. Aliquota ordinaria, invece, per le sponsorizzazioni e l'eventuale vendita di biglietti in occasione di manifestazioni con ingresso a pagamento. Prudenzialmente ritengo debba essere assoggettata ad aliquota ordinaria anche la prestazione di servizi sportivi, da parte delle lucrative, verso attività non più riconosciute come sportive dal CONI.

Non vi è dubbio che emerga una criticità. Ossia le non lucrative che per scelta non volessero o potessero applicare la decommercializzazione di cui al citato art. 148 Tuir, per le medesime prestazioni si troverebbero, invece, a dover applicare l'aliquota ordinaria del 22%.

Il comma 356 prevede che alle società sportive lucrative non si applichi, come già previsto per le non lucrative, la previsione di cui all'art. 2 comma 2 lett. d) del d. lgs. 81/15 (*"si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."*).

Le prestazioni alle quali poter applicare detta disposizione dovranno essere individuate dal Coni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 – il c.d. decreto Melandri – (*"2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti: a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo ..."*). Ciò produce, ovviamente, la conseguenza che, per le eventuali collaborazioni instaurate per attività diverse da quelle che "saranno" indicate dal Coni, la presunzione della applicazione delle norme del rapporto di lavoro subordinato in presenza di rapporti eterocoordinati con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro scatterà regolarmente.

Ciò produce che sembrano aver perso di valore le delibere adottate da molte Federazioni sportive, sulla scia di quanto indicato dall'ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 1/16, per individuare quali attività far rientrare in quelle per le quali possa essere riconosciuto il compenso sportivo.

I compensi qualificati ex lege quali collaborazioni coordinate e continuative riconosciuti dal Coni per le società sportive lucrative (quindi con conseguente applicazione degli obblighi di iscrizione nel libro unico e di comunicazione al centro per l'impiego) sono catalogati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 Tuir. E' ovvio che rientreranno in tale inquadramento solo quei rapporti che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato o esercizio di arti e professioni.

A decorrere dal primo gennaio per detti lavoratori scatterà l'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello

spettacolo istituito presso l'Inps.

Per i primi cinque anni dal 2018 (quindi detta agevolazione andrà progressivamente a scomparire con il decorso di detto termine) la contribuzione è dovuta nella misura del 50% del compenso spettante al collaboratore, con conseguente analoga riduzione dell'imponibile pensionistico.

La norma prevede, poi, che: *“nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”*. Si dovrebbe avere, come conseguenza, la non debenza dei contributi minori e l'assicurazione all'Inail. Ci si augura su quest'ultimo punto di avere presto un chiarimento ufficiale .

I compensi per attività sportiva dilettantistica

Con il primo gennaio sono entrate in vigore anche le modifiche alla disciplina dei compensi per attività sportiva dilettantistica di cui all'art. 67 primo comma lett. m del Tuir. Introdotto dalla legge di bilancio 2018.

Il legislatore ha operato sia sotto il profilo dell'inquadramento “lavoristico” dell'istituto, sia modificandone l'aspetto economico.

I commi 358 e 359 della legge 205/17 hanno fornito un quadro lavoristico della collaborazione sportiva istituzionalizzando (con buona pace del secondo comma dell'art. 38 della Costituzione) la figura del lavoratore sportivo di società non lucrative configurando la fattispecie quale collaborazione coordinata e continuativa e collocandola tra i redditi diversi (quindi senza versamento di contributi Inps e Inail) di cui all'art. 67 primo comma lett. m del Tuir. Il richiamo all'art. 2 del d. lgs. 81/15 porta a ritenere tali, però, solo i *“... rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro..”*. Questo significa, in perfetta sintonia con l'incipit della citata norma fiscale, che la disciplina in esame non è comunque applicabile a quelle attività dalle quali potrebbe derivare un reddito di lavoro subordinato o di esercizio di arti o professioni.

Ne deriva che le sportive non lucrative non godranno di una “presunzione” di qualificazione del rapporto quale collaborazione coordinata o continuativa ma potrà essere ritenuta tale solo quella che non possa ricadere nella fattispecie del lavoro subordinato o nell'attività professionale a tutti gli effetti.

Si pone il problema se tale qualificazione, come ritiene lo scrivente, sia una presunzione applicabile anche alle prestazioni degli atleti e quelle di carattere occasionale oppure solo a quelle che hanno le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa.

Sicuramente, invece, (e questa è notizia che dovrebbe “sminare” i numerosi contenziosi ancora in essere) potranno essere riconosciuti i compensi sportivi non solo a chi effettua le prestazioni nel quadro di un rapporto di solidarietà con le finalità dell'ente (ossia una prestazione a carattere associativo) ma anche per i soggetti che la effettuano in un quadro di rapporto sinallagmatico di lavoro. La scelta operata dal legislatore ha, però, un rovescio della medaglia. Infatti, il riferimento all'art 2 comma 2 lett. d) del d. lgs. 81/15 operato dal comma 358 per definire tali collaborazioni (*“rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*) comporta l'obbligo, nei confronti di tutti i soggetti a cui saranno corrisposti i c.d.

compensi sportivi, ivi compresi gli atleti, di provvedere all'iscrizione nel libro unico del lavoro, alla comunicazione al centro per l'impiego e al rilascio del cedolino paga .

L'aspetto "economico" delle novità in materia di compensi sportivi è contenuto nel comma 367 dell'unico articolo della legge di Bilancio 2018 laddove viene previsto l'aggiornamento a euro 10.000 (dalle precedenti 7.500 euro) dell'importo indicato al secondo comma dell'art. 79 del Tuir.

Pertanto, dal periodo di imposta 2018 i compensi sportivi saranno assoggettati a ritenuta solo al superamento del citato nuovo limite. Si ricorda che per il calcolo si dovrà fare riferimento necessariamente al periodo di imposta del percettore e pertanto l'effetto sarà ad anno solare indipendentemente da quale sia l'esercizio sociale della sportiva che eroga l'importo.

Viene mantenuto l'obbligo dell'invio in formato telematico della certificazione unica indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo effettivamente riconosciuto.

Si ricorda che i compensi erogati dalle sportive non lucrative a titolo di collaborazione coordinata e continuativa mantengono la loro natura di reddito diverso qualsiasi sia l'importo corrisposto e, pertanto, non saranno mai assoggettate a contribuzione previdenziale e assicurativa anche per la parte fiscalmente rilevante. Tale modifica comporta a partire dal 2018 ai fini della tassazione quanto segue:

- fino ad euro 10.000 nessuna imposta
- oltre euro 10.000 e fino ad euro 30.658,28 si applica la ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 del Tuir oltre ad addizionali comunali e regionali
- Oltre euro 30.658,28 si applica la ritenuta di cui sopra a titolo di acconto

L'Agenzia delle entrate, dopo avere assunto atteggiamenti diversi in precedenza, ha definitivamente ritenuto che tra le "addizionali di partecipazione" previste da applicare in aggiunta a quelle del primo scaglione Irpef ci siano anche le comunali.

La medesima disciplina prevista per i compensi corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche trova applicazione per i premi corrisposti in occasioni di manifestazioni sportive.

Questo produce sicuramente delle enormi difficoltà in riferimento all'inquadramento di detti compensi quali collaborazioni coordinate e continuative operato dalla legge di bilancio 2018 con conseguente obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l'impiego. Come potrà essere fatta per i premi corrisposti ai vincitori di manifestazioni sportive, in assenza di doti divinatorie, non è dato da sapere.

Questo con riferimento anche ai premi corrisposti dalle lucrative (a meno che, nei loro confronti, non si ritenga applicabile, come appare auspicabile, l'art. 30 del d.p.r. 600/73). Urgono chiarimenti in merito.

Per quanto attiene i premi in natura il valore da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato sulla base del valore normale ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett.c, del DPR 633/72. Si porrà il problema dell'inquadramento dell'istruttore che svolga attività sia in favore di società lucrative che in favore di non lucrative. Si ritiene che in presenza di tale situazione prevalga l'esercizio di arti e professioni e, pertanto, sarà comunque necessario che l'istruttore provveda a richiedere la propria partita Iva e a emettere fattura sulla base del regime prescelto. Così come nel caso in cui abbia comunque richiesto la partita Iva, questo assume valore di attestazione di svolgere tale attività in modo professionale e pertanto, a prescindere dal soggetto erogante e dalle mansioni svolte, il compenso sarà sempre riconducibile tra i redditi di lavoro autonomo.

Le altre norme sullo sport nella legge di bilancio 2018

Il comma 352 prevede una profonda rivisitazione dei criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla cessione dei diritti televisivi del campionato di calcio di serie “A” di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 in materia di “disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportive e relativa ripartizione delle risorse”. In particolare viene ridisegnato il concetto di mutualità nella distribuzione dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi sportivi del campionato professionistico di Serie “A” di calcio.

Viene, inoltre, introdotto, al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti gestiti da società di serie B, di Lega pro e di Lega nazionale dilettanti, un credito di imposta nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli stadi, sino ad un massimo di euro 25.000,00.

Il comma 361 novella gli ultimi tre commi dell’art. 90 della legge 289/02 prevedendo gli incisi per i quali, in caso di assegnazioni di impianti sportivi pubblici o di palestre scolastiche, queste dovranno essere concesse “in via preferenziale” alle società e le associazioni sportive “non lucrative” rispetto alle neocostituende sportive con scopo di lucro.

Il comma successiva istituzionalizza la creazione del fondo “sport e periferie” dotato di dieci milioni di euro annui.

Entro 120 giorni dal primo di gennaio 2018, dovrà essere emanato un decreto che individui i criteri e le modalità di gestione delle risorse.

Il comma 363 introduce quello che è già stato definito “sport bonus” in analogia con precedente analoga norma prevista per l’arte. Ossia viene riconosciuto alle imprese un credito di imposta, nei limiti del tre per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni in denaro, fino a 40.000 euro, effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se gestiti da concessionari privati, sia di carattere sportivo, si ritiene, che non.

Detto credito, utilizzabile nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I gestori di impianti destinatari dei contributi dovranno comunicare tempestivamente all’ufficio sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione e ne dovranno dare comunicazione anche sul proprio sito internet.

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di ricevimento del contributo e fino all’ultimazione dei lavori nell’impianto, i soggetti gestori dovranno relazione lo stato di avanzamento dei lavori “anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate”.

Il comma 369 crea, sempre presso l’ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore fondo denominato “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, dotato di dodici milioni di euro per il 2018, poi con importi a scalare per gli anni successivi per stabilizzarsi, a partire dal 2021, in dieci milioni e mezzo di euro.

Il fondo dovrà essere destinato a finanziare progetto per l’avviamento dei disabili, allo sport, la realizzazione di eventi calcistici o di altri sports di rilevanza internazionale, sostenere la maternità delle atlete non professioniste, garantire il diritto alla pratica sportiva e a sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili nazionali e internazionali.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno verrà emanato un decreto per l’utilizzo del fondo.

Per garantire il pieno diritto di avviamento allo sport anche dei minori di paesi terzi non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno nel nostro Paese, laddove siano iscritti da almeno un anno in una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano questi potranno "essere tesserati presso società e associazioni affiliate" riconosciute dal Coni "senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani".

La circolare del Ministero del Lavoro

La direzione generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria circolare prot. 34/0012604 del 29/12/2017 ha diramato le prime opportune indicazioni sulle modalità applicative del codice del terzo settore in questo periodo nel quale non è ancora a regime il RUTS, il registro unico del terzo settore.

La riforma del Terzo Settore ha posto il problema delle associazioni sportive che, essendo anche associazioni di promozione sociale, decidono di iscriversi al registro degli Enti del Terzo Settore. La scelta dell'associazione comporta l'adozione di regimi contabili e fiscali differenti, tra di loro incompatibili, pertanto appare evidente che, in presenza della iscrizione ad entrambi i registri, l'associazione dovrà decidere a quale regime agevolativo aderire, essendo l'uno alternativo all'altro, potendo in tal caso far valere il comportamento concludente.

Il Ministero ribadisce, sulla base di quanto previsto dall'art. 101 co. 2 del codice, che fino all'operatività del registro unico continuino: *"a trovare applicazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei registri Onlus, nei registri del volontariato e della promozione sociale"* e che fino a tale momento il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore.

Pertanto i singoli casi applicativi dovranno trovare soluzione sulla base di detti principi. Si chiarisce che gli effetti della circolare in esame ricadono solo sulle organizzazioni di volontariato o di promozione sociale in quanto, per le onlus, arriverà un approfondimento da parte della Agenzia delle entrate che ne cura la tenuta dell'apposito registro. Ne deriva che, al momento, non potranno diventare enti del terzo settore le associazioni o le fondazioni che non siano o vogliano diventare odv o aps

Per quanto riguarda le nuove iscrizioni ai vigenti registri che verranno effettuate sulla base delle norme procedurali in essere, la circolare prevede un doppio binario distinguendo tra quelli che si sono costituiti prima dell'entrata in vigore del codice del terzo settore e quelli, invece, nati successivamente.

Nel primo caso *"la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione della organizzazione; qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potrà ex se costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto"*. Potrà essere il caso di quelle associazioni che stavano, ad esempio, attendendo l'anno di attività dalla costituzione per potersi iscrivere, giusto quanto previsto da numerose discipline regionali.

Gli enti, invece, costituiti dopo il 3 agosto 2018 dovranno, da subito, conformarsi alla disciplina del codice del terzo settore, per loro immediatamente applicabile, almeno per la parte di disciplina che non presenti *"un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione e alla operatività del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi"*.

Viene chiarito che non potrà ancora trovare applicazione la nuova disciplina per l'acquisizione della personalità giuridica prevista dall'art. 22 del c.t.s. Viene però fatta quella che riteniamo debba essere intesa come una raccomandazione alle Regioni: ossia che i limiti patrimoniali ivi indicati (euro 15.000 per le associazioni e il doppio per le fondazioni) siano utilizzati come riferimento anche per le valutazioni di adeguatezza patrimoniale prevista dalle vigenti disposizioni per l'acquisizione della personalità giuridica.

Viene previsto, invece, che fino all'emanazione delle linee guida non sia obbligatoria la presentazione, nei casi previsti, del bilancio sociale mentre sono immediatamente applicabili, per le nuove associazioni, i criteri numerici (almeno sette soci) e le forme giuridiche tassativamente previste per le odv e le aps.

Indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale tutti gli enti sono da subito tenuti alla redazione del bilancio di esercizio secondo i criteri legati al volume d'affari posseduto ai sensi di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 13 del cts. Non ne può, ad avviso del Ministero, essere condizione esimente la mancanza della modulistica che dovrà essere definita con apposito decreto.

Analogamente viene previsto che dovrà essere regolarmente effettuata, a partire dal primo gennaio 2019, (e così di seguito) la pubblicazione degli emolumenti corrisposti nel 2018 sulla base di quanto previsto dall'art. 14 co. 2 del cts.

Da subito dovranno essere anche utilizzati gli acronimi ODV e APS mentre l'acronimo ETS solo dal momento dell'attivazione del registro unico del terzo settore.

Cordiali saluti

Avv. Guido Martinelli
